

R.G. n.15344/15



Sentenza N. 2815/16  
Spediz. il 10-6-16  
Depositata il 19 SEP 2016  
Pg. N. 15344/15  
Cron. N. 92276/15  
Rep. N. 4634/16

REPUBBLICA ITALIANA  
In Nome del Popolo Italiano - Il Giudice di Pace di Torino  
VI Sezione Civile

nella persona della Dott.ssa Giuliana Bologna  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile promossa da

[REDACTED] in persona del legale rappresentante  
pro - tempore , corrente in Torino ed ivi elettivamente domiciliata in via Cibratio n. 36 ,  
presso lo studio dell'avv. Marco Palermi, dal quale è rappresentata e difesa per delega in  
calce all'atto di citazione .

Attrice

**CONTRO**

[REDACTED] , corrente in [REDACTED] , rappresentata a e difesa  
dall'avv. [REDACTED] e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Torino - [REDACTED]

Convenuta

[REDACTED] , residente in [REDACTED]

convenuto contumace

Oggetto:risarcimento danni da sinistro stradale

\*\*\*\*\*

Conclusioni delle parti:

*come da note conclusive.*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con rituale atto di citazione la [REDACTED] , in qualità di  
cessionaria del credito del sig. [REDACTED] , ha convenuto in giudizio la  
compagnia assicuratrice per la rea [REDACTED] per sentirla condannare al  
risarcimento dei danni tutti patiti dal cedente il credito nella misura di Euro 2.719,16 , di cui  
Euro 2.500,00 ( iva inclusa) per il risarcimento dei danni materiali ed Euro 219,16 per le

spese di traino , a titolo di risarcimento del danni patiti da [redacted] in conseguenza del sinistro avvenuto il 23.1.2015 in Torino , tra il veicolo Toyota Yaris targato [redacted] di proprietà del sig. [redacted] e la Fiat Punto targata [redacted] di proprietà di [redacted]

A seguito del sinistro la ditta attrice , in qualità di cessionaria del credito risarcitorio ceduto da [redacted] , aveva attivato la procedura risarcitoria di cui all'art. 149 C. di A. nei confronti della [redacted] , società assicuratrice del veicolo danneggiato. Fatta eseguire la perizia del veicolo dal proprio fiduciario [redacted] [redacted] aveva corrisposto direttamente allo [redacted] , invece che alla cessionaria del credito , la somma di Euro 1.000,00 , equivalente al valore antesinistro del veicolo, così come stimato dal proprio perito di fiducia.

Si è costituita la [redacted] , replicando di avere corrisposto al danneggiato la somma di Euro 1.000,00 , equivalente al valore antesinistro del veicolo, rispetto al quale le riparazioni erano risultate antieconomiche ed eccessivamente onerose. Ha chiesto di poter chiamare in giudizio [redacted] , per sentirlo condannare al pagamento in favore dell'attrice della somma di Euro 1.000,00 , incassata senza titolo ovvero per sentirlo condannare a manlevare [redacted] di quanto fosse eventualmente tenuta a corrispondere all'attrice. Ritualmente chiamato in causa , il terzo è rimasto contumace.

Non essendo in contestazione *l'au debetur*, la causa è stata istruita con le sole produzioni documentali ed è stata trattata a decisione sulle conclusioni rassegnate nelle note conclusive depositate dalle parti.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La controversia ha ad oggetto la quantificazione del danno subito dal veicolo Toyota Yaris di proprietà del sig. [redacted] , le cui riparazioni - a seguito della perizia fatta eseguire dal fiduciario della [redacted] [redacted] - sarebbero risultate antieconomiche perché di importo superiore al valore antesinistro del veicolo.

Attenendosi a tale valore , risultante dalla rivista specializzata Eurotax , la Compagnia Assicuratrice ha corrisposto la somma di Euro 1.000,00 ritenuta soddisfattiva del danno subito , nei limiti del valore commerciale antesinistro del veicolo.

Parte attrice contesta la congruità del valore preso a base del computo , in quanto la valutazione Eurotax utilizzata dall'assicuratore sarebbe notoriamente più bassa di quella indicata da altre riviste di settore .

\*\*\*\*\*

Le riparazioni sono state giudicate antieconomiche dal perito della Compagnia

convenuta.

Il danno materiale riportato dal veicolo dello [REDACTED] è stato quantificato dal perito in complessivi Euro 2.816,14, iva inclusa, mentre il valore antesinistro del veicolo è stato determinato in Euro 1.000,00, in base alle quotazioni Eurotax.

Con la sentenza n. 6195, depositata il 18.3.2014, la Corte di Cassazione, nel richiamare alcuni precedenti arresti (Cass. III civ. 4 marzo 1998, n. 2402), ha riaffermato i seguenti principi in materia:

- Il risarcimento dei danni materiali negli incidenti stradali può avvenire in forma specifica, attraverso il ristoro del costo delle riparazioni, ovvero per equivalente, mediante il riconoscimento di una somma che rappresenti la perdita economica subita a causa del danneggiamento;

- Quale sia il limite all'eccesso del risarcimento in forma specifica (costo riparazioni), lo può decidere il Giudice di merito in base all'art. 2058, II comma, c.c., che gli dà il potere di stabilire il risarcimento per equivalente (somma corrispondente al valore commerciale), qualora *"la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore"*;

- Il predetto principio dell'eccessiva onerosità si può tradurre nella negabilità del risarcimento in forma specifica dei danni auto qualora l'ammontare del costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato dell'auto.

Nel caso di specie, il perito ha stimato il costo delle riparazioni in Euro 2.816,14 iva inclusa, a fronte di un valore antesinistro del veicolo di Euro 1.000,00, a cui – nel caso di demolizione del veicolo –, si sarebbero dovuti aggiungere Euro 500,00 circa per le spese di demolizione, cancellazione dal PRA e immatricolazione di un nuovo veicolo, così per Euro 1.500,00. A tali spese andrebbe inoltre aggiunto il costo del tempo necessario per il reperimento di un veicolo di caratteristiche non dissimili da quello demolito.

Come si è detto, ai sensi dell'art. 2058 c. 2 c.c. il danneggiato ha diritto di chiedere che il risarcimento del danno subito avvenga mediante reintegrazione in forma specifica, salvo che – secondo la valutazione rimessa al giudice di merito – esso risulti eccessivamente oneroso per il debitore.

Nel caso in esame il giudice ritiene che il costo finale delle riparazioni non risulti eccessivamente oneroso per il debitore ai sensi del secondo comma dell'art. 2058 c.c., dal momento che la differenza tra l'importo, minimo, di Euro 1.500,00, cui deve aggiungersi il costo per il reperimento di un veicolo similare, e quello di Euro 2.500,00, iva inclusa richiesto dall'attrice, non sembra gravare in misura eccessiva sulla compagnia assicuratrice.

Alla società attrice deve pertanto essere riconosciuta la somma di Euro 2.500,00, iva inclusa,

UPB

per le riparazioni eseguite sul veicolo dello [REDACTED], oltre ad Euro 219,60 per il costo del traino del veicolo, eseguito dalla stessa [REDACTED], come da fattura n. 40/2015 prodotta in giudizio, così per complessivi Euro 2.719,60.

L'importo di Euro 1.000,00 già corrisposto dalla compagnia assicuratrice direttamente alla sig. [REDACTED] invece che alla [REDACTED], che le aveva ritualmente notificato la cessione del credito già con la raccomandata a.r. del 27.1.2015, non può considerarsi liberatorio né validamente opponibile all'[REDACTED] ai sensi dell'art. 1264 c.c. (*"La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando gli è stata notificata. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione"*).

Il versamento di 1.000,00 Euro eseguito direttamente in favore del cedente il credito, [REDACTED] è inopponibile all'[REDACTED] né il terzo chiamato può essere condannato a versare a quest'ultima l'importo impropriamente ricevuto ed incassato, atteso che il soggetto tenuto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 149 C. di A. è unicamente la compagnia assicuratrice del veicolo danneggiato.

[REDACTED] deve, invece, essere condannato a manlevare [REDACTED] della somma che la compagnia è stata condannata a versare all'[REDACTED], fino a concorrenza di Euro 1.000,00, oltre interessi dall'incasso al saldo effettivo.

Non si ritiene, invece, di dover riconoscere all'attrice le spese di assistenza stragiudiziale. Infatti, ai sensi dell'art. 20 del D.M. n. 55/2014 *"L'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, se riveste una autonomia rilevanza rispetto a quest'ultima, e' di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella."*

Nel caso di specie l'attività stragiudiziale non sembra rivestire un'autonomia rilevanza rispetto a quella resa in giudizio, essendo consistita nelle medesime attività che si sarebbero comunque dovute svolgere per dare avvio alla fase giudiziale della controversia (esame della documentazione, messa in mora della compagnia assicuratrice).

Competono dunque le sole spese della fase giudiziale, che seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, ai valori medi, calcolati in considerazione della natura della causa, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta, che non ha contemplato lo svolgimento della fase istruttoria.

P.Q.M.



Il giudice di pace di Torino, definitivamente pronunciando;


- condanna la [redacted], in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a [redacted] la somma di euro 2.719,16, oltre rivalutazione ed interessi legali dal giorno del sinistro al fatto;
- condanna altresì [redacted] a rifondere all'attrice le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro [redacted], di cui Euro 125,00 per esposti esenti ed il resto per compensi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/2014, Iva e Cpa come per legge ed oltre spese successive occorrente;
- Condanna [redacted] a pagare a [redacted] la somma di Euro 1.000,00, oltre interessi dal giorno dell'incasso al saldo;
- Condanna [redacted] a rifondere ad [redacted] le spese del presente giudizio, che quantifica in Euro [redacted], oltre 15% per spese generali, Cpa ed Iva come per legge ed oltre successive occorrente.

Torino, 12.8.2016

  
FRANCA BARRA  
CANCELLIERE

  
IL GIUDICE DI PACE  
Della Giustizia Pologna



  
FRANCA BARRA  
CANCELLIERE